

TI_GERICHTE 12.2003.6 vom 6. Februar 2003

TI Tribunale d'appello, 2003-02-06, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2003.6

FR: TI_GERICHTE 12.2003.6 du 6 février 2003

IT: TI_GERICHTE 12.2003.6 del 6 febbraio 2003

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 06.02.2003 12.2003.6

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 12.2003.6 Lugano 6 febbraio 2003 /fb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Cocchi, presidente, Chiesa e Epiney-Colombo segretario: Bettelini, vicecancelliere sedente per statuire nella causa -inc. n. LA.2002.00141 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 4-promossa con istanza di sfratto 31 ottobre 2002 da _____ contro _____ che il Pretore, con decreto 17 dicembre 2002, ha accolto, ordinando ai convenuti di mettere a libera disposizione della parte istante l'appartamento di 3 locali e 1/2 al I piano, interno _____, dello stabile denominato " _____ " in Via _____ a _____, entro 10 giorni dall'intimazione della decisione; ed ora sull'appello 1° gennaio 2002 (recte: 2003) con cui i convenuti chiedono di respingere l'istanza di sfratto; mentre l'istante, con osservazioni 9 gennaio 2003, postula la reiezione del gravame, protestando spese e ripetibili; richiamato il decreto 7 gennaio 2003 con cui il presidente di questa Camera ha concesso all'appello l'effetto sospensivo richiesto; letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti Considerato in fatto e in diritto: che con il giudizio qui impugnato il Pretore, preso atto che la domanda di rinvio dell'udienza formulata dai convenuti non poteva essere ammessa e che l'istanza era senz'altro fondata, in quanto i convenuti non avevano rispettato l'accordo transattivo concluso a suo tempo avanti all'Ufficio di conciliazione che avrebbe permesso di ritirare la disdetta per mora notificata nei loro confronti, ha decretato lo sfratto dall'ente locato; che con l'appello che qui ci occupa -avversato dall'istante- i convenuti, dopo aver esposto le ragioni che hanno impedito loro di partecipare all'udienza pretorile, chiedono di respingere l'istanza di sfratto, rilevando che l'istante, oltre ad essere stato tempestivamente informato dei loro problemi economici, era in ogni caso riuscito ad incassare l'equivalente di 8 affitti; che l'appello deve senz'altro essere respinto; che, in effetti, a prescindere dall'eventuale fondatezza delle ragioni che hanno impedito la partecipazione dei convenuti all'udienza di discussione, essi in questa sede non hanno assolutamente asserito e tanto meno dimostrato di aver rispettato tutte le condizioni previste nell'accordo transattivo concluso il 17 ottobre 2002 avanti all'Ufficio di conciliazione (doc. T), con cui sarebbe stato possibile revocare la disdetta per mora con effetto al 30 settembre 2002 (doc. M e N): in particolare non risulta che la somma di fr. 3'940.-, oggetto del punto 2 dell'accordo, sia stata soluta entro il termine concordato del 25 ottobre 2002 -i convenuti hanno unicamente provato un pagamento di fr. 3'000.- oltretutto in data 7 novembre 2002- né è stato preteso che l'istante abbia eventualmente concesso loro

una proroga; che è senz'altro a ragione che il giudice di prime cure ha ritenuto che, in base al punto 4 dell'accordo transattivo, il mancato ossequio di una sola condizione dello stesso avrebbe permesso all'istante di chiedere lo sfratto dei convenuti (doc. T), provvedimento che, nel caso concreto, risulta pertanto del tutto giustificato e può essere confermato senza che sia necessario esaminare le ulteriori censure sollevate nell'appello; che la tassa di giustizia e le spese di questo giudizio devono essere poste a carico dei convenuti, integralmente soccombenti (art. 148 CPC), i quali dovranno pure rifondere alla controparte, non patrocinata da un legale, un'adeguata indennità per compensare il solo dispendio di tempo (Cocchi/Trezzini , CPC-TI, Lugano 2000, m. 10 ad art. 150); Per i quali motivi Visti gli art. 506 e segg. CPC pronuncia: 1. L'appello 1° gennaio 2003 di _____ e _____ è respinto . 2. Gli oneri processuali di complessivi fr. 200.- (tassa di giustizia di fr. 180.- e spese di fr. 20.-) sono a carico degli appellanti in solido, con l'obbligo di rifondere alla parte appellata fr. 50.- a titolo di indennità. 3. Intimazione a: - _____ Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 4. Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.